ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2024-4048 del 22/07/2024

Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società RENNER ITALIA S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di produzione e vendita di pitture, vernici e smalti, sito in Comune di Minerbio (BO), via Ronchi Inferiore nn. 30/D, 32, 34 e 38.

Proposta n. PDET-AMB-2024-4209 del 22/07/2024

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventidue LUGLIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **RENNER ITALIA S.p.A.** per l'impianto destinato ad attività di produzione e vendita di pitture, vernici e smalti, sito in Comune di Minerbio (BO), via Ronchi Inferiore nn. 30/D, 32, 34 e 38.

LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

- 1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla società RENNER ITALIA S.p.A. (C.F. e P.IVA 02433001209) per l'impianto destinato ad attività di produzione e vendita di pitture, vernici e smalti, sito in Comune di Minerbio, via Ronchi Inferiore nn. 30/D, 32, 34 e 38, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-4931 del 26/09/2023, con scadenza di validità in data 25/09/2038, e rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura con provvedimento Prot. n. 13429 del 09/06/2023, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera³ {Soggetto competente ARPAE AACM}.
 - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴ {Soggetto competente Comune di Minerbio}.
- 2. Revoca la precedente AUA adottata da ARPAE AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-4931 del 26/09/2023, con scadenza di validità in data 25/09/2038 e contestualmente richiede al SUAP dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
- Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.
- ² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".
- ³ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- ⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.



- 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
- 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
- 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
- 6. Obbliga la società **RENNER ITALIA S.p.A.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
- 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
- 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
- 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

• La società RENNER ITALIA S.p.A. (C.F. e P.IVA 02433001209) con sede legale in Comune di Minerbio, Via Ronchi Inferiore n. 34, per l'impianto sito in Comune di Minerbio, Via Ronchi Inferiore nn. 30/D, 32, 34 e 38, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura in data 14/03/2024 (Prot. n. 6419) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.



Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, in seguito alla richiesta di inserimento di 2 nuove emissioni (E39 ed E40), alla modifica di 5 emissioni autorizzate (E1, E21, E25 ed E32) ed alla sospensione temporanea di 1 emissione autorizzata (E19), con la dichiarazione di prosecuzione senza modifiche della matrice scarichi acque reflue che recapitano nella fognatura consortile privata "Consorzio Ronchi Nuovo" (già autorizzata da ARPAE-SAC di Bologna con AUA DET-AMB-2016-3402 del 19/09/2016).

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 6663 del 18/03/2024 (rif. SUAP n. 6419/2024), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 18/03/2024 al PG/2024/51469 e confluito nella **Pratica SINADOC 12975/2024**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/53319 del 20/03/2024 ha comunicato la presa atto dell'avvio del procedimento del SUAP ed ha specificato i pareri ed i nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti (Comune di Minerbio, AUSL di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica - P.S.A.L. e ARPAE APAM -Servizio Territoriale di Bologna).
- L'ARPAE-APAM Servizio Territoriale con nota PG/2024/71821 del 18/04/2024 ha trasmesso parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/4535 del 20/06/2024 ha sollecitato il Comune di Minerbio, l'AUSL di Bologna Dipartimento di Sanità Pubblica P.S.A.L. e l'ARPAE APAM Servizio Territoriale di Bologna ad inviare i pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali richiesti.
- L'ARPAE-APAM Servizio Territoriale con nota PG/2024/127083 del 10/07/2024 ha trasmesso parere favorevole per la matrice acustica ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, dato atto che gli scarichi delle acque reflue prodotte dallo stabilimento recapitano nella fognatura consortile privata "Consorzio Ronchi Nuovo" (già autorizzata da ARPAE-SAC di Bologna con AUA DET-AMB-2016-3402 del 19/09/2016), dato atto che l'impianto in oggetto alla data di redazione del presente atto è certificato ai sensi della norma ISO 14001:2015 (scadenza il 19/09/2024), acquisiti i contributi tecnici di ARPAE-APAM e di ARPAE-AACM (Unità Rifiuti, Bonifiche ed Energia), preso atto che alla data di redazione del presente atto il Comune di Minerbio, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e per gli aspetti di impatto acustico e che l'AUSL di Bologna Dipartimento di Sanità Pubblica P.S.A.L., in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti sanitari di competenza per la matrice emissioni in atmosfera ai sensi punto 2.3.3 della disposizione della Regione Emilia-Romagna PG/2016/471501 del 22/06/2016 e pertanto tali pareri sono stati acquisiti da questa



Agenzia in regime di silenzio assenso senza condizioni, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 761,60 come di seguito specificato:

- Allegato A matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 251,60 (valore già ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).
- Allegato B matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 510,00 (valore già ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).

Bologna, data di redazione 22/07/2024

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali 10

(determina firmata digitalmente)

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.



Autorizzazione Unica Ambientale Impianto RENNER ITALIA S.p.A.

Comune di Minerbio (BO), Via Ronchi Inferiore nn. 30/D, 32, 34 e 38

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione e vendita di pitture, vernici e smalti svolta dalla società RENNER ITALIA S.p.A. nello stabilimento ubicato in Comune di Minerbio, Via Ronchi Inferiore nn. 30/D, 32, 34 e 38, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società RENNER ITALIA S.p.A. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

Via Ronchi Inferiore n. 34

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO VERNICI ALL'ACQUA SU VASCHE MOBILI E DOSATORI FISSI + 2 CAPPE ASPIRANTI DA LABORATORIO

Portata massima	7000	Nm^3/h
Altezza minima	10	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3	mg/Nm^3
Composti organici volatili (come C-org totale)	50	mg/Nm^3
di cui: isocianati	5	mg/Nm^3
Ammoniaca	20	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA MANUALE

Portata massima	8000	Nm^3/h
Altezza minima	10	m
Durata massima	4	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3	mg/Nm^3
Composti organici volatili (come C-org totale)	50	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: POSTAZIONI DI LAVORAZIONE LEGNO

Portata massima	3000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	4	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI E5 – E6 – E7 – E8 – E18 – E18A – E19

PROVENIENZA: CAPPE ASPIRANTI DA LABORATORIO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencati nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera jj).

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: VELATRICI - VERNICI ALL'ACQUA

Portata massima	6000	Nm^3/h
Altezza minima	10	m
Durata massima	2	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3	mg/Nm^3
Composti organici volatili (come C-org totale)	50	mg/Nm^3

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: FORNO ESSICCAZIONE ARIA CALDA LAMINARE – ARIA CALDA A PERCUSSIONE – FORNO PREGELIFICAZIONE UV

Portata massima 10000 Nm³/h
Altezza minima 10 m
Durata massima 4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E11

PROVENIENZA: FORNO ESSICCAZIONE CON LAMPADE UV

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E15

PROVENIENZA: CABINA VERNICIATURA MANUALE

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E16

PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Portata massima Altezza minima Durata massima	10	Nm³/h m h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANT	Ī	
Materiale particellare Composti organici volatili (come C-org totale)		mg/Nm^3 mg/Nm^3
Impianto di abbattimento: filtro a secco		
Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale	<u>e</u>	
EMISSIONE E17 PROVENIENZA: CABINE VERNICIATURA MANUALI - VER	RNICI	ALL'ACQUA
Portata massima	10000) Nm ³ /h
Altezza minima Durata massima		0 m 4 h/g
		11.5
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANT	[
Materiale particellare		mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50	mg/Nm ³
Impianto di abbattimento: filtro a secco		
Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale	<u>e</u>	
EMISSIONE E21 PROVENIENZA: PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO VE DOSATORI FISSI +PICCOLE PRODUZIONI V		
Portata massima	8000	Nm³/h
Altezza minima Durata massima	9	0 m 3 h/g
Durata massima	C	, 11/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANT		
Materiale particellare		mg/Nm^3
Composti organici volatili (come C-org totale)		mg/Nm ³
di cui: isocianati		mg/Nm ³ mg/Nm ³
Impianto di abbattimento: filtro a tessuto		
Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale	<u>e</u>	
EMISSIONE E39	A 3-17-1-4	ALE A CRRUZZO
PROVENIENZA: CABINA 1 – CABINA 2 VERNICIATURA M	ANUA	ALE A SYKUZZU

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Portata massima Altezza minima Durata massima	18000 Nm ³ /h 8.50 m 4 h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANT	ΓI
Materiale particellare Composti organici volatili (come C-org totale)	$\begin{array}{cc} 3 & mg/Nm^3 \\ 50 & mg/Nm^3 \end{array}$
Impianto di abbattimento: filtro a tessuto	
Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestra	<u>le</u>
EMISSIONE E40 PROVENIENZA: CABINA 3 VERNICIATURA MANUALE A	SPRUZZO
Portata massima	9000 Nm ³ /h 8.50 m 4 h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANT	
Materiale particellare Composti organici volatili (come C-org totale)	3 mg/Nm3 $50 mg/Nm3$
Impianto di abbattimento: filtro a tessuto	
Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestra	<u>le</u>

Via Ronchi Inferiore n. 32

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: CAPPA CHIMICA LABORATORIO ANALISI E RICERCA

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1 del DLgs n°152/06 in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06, lettera jj).

EMISSIONE E12

PROVENIENZA: SALDATURA

Portata massima	2500	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	3	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

			 		_	
EN	A 1	αc	N I		D 1	7
$H \cap$	/ 1	••		н.	н	-

PROVENIENZA: SALDATURA

Portata massima	3000	Nm^3/h
Altezza minima	10	m
Durata massima	3	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E32

PROVENIENZA: PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO VERNICI ALL'ACQUA SU VASCHE MOBILI E DOSATORI FISSI

Portata massima	10000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare		mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50	mg/Nm^3
di cui: isocianati		mg/Nm^3
Ammoniaca	20	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

Via Ronchi Inferiore n. 30/D

EMISSIONE E14

PROVENIENZA: CABINA PRESSURIZZATA

Portata massima	12000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	2	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

EMISSIONE E20

PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA AUTOMATICA CON PISTOLE + 2 VELATRICI + 2 MACCHINE PER APPLICAZIONE A RULLO

Portata massima	5000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E22

PROVENIENZA: TUNNEL DI ESSICCAZIONE UV - LAMINARE

Portata massima	7000	Nm^3/h
Altezza minima	10	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E23

PROVENIENZA: FALEGNAMERIA – RICIRCOLO ARIA SALA APPLICAZIONI RIO VERDE

Portata massima	6000	Nm^3/h
Altezza minima	10	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E24

PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA – LAVAPISTOLE

Portata massima	10000	Nm^3/h
Altezza minima	10	m
Durata massima	8	h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E35

PROVENIENZA: CABINE VERNICIATURA A SOLVENTE

Portata massima	15000	Nm^3/h
Altezza minima	8	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3	mg/Nm^3
Composti organici volatili (come C-org totale)	50	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

Via Ronchi Inferiore n. 38

EMISSIONE E25

PROVENIENZA: CONFEZIONAMENTO VERNICI ALL'ACQUA SU VASCHE MOBILI E DOSATORI FISSI

Portata massima	8000	Nm^3/h
Altezza minima	15	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3	mg/Nm^3
Composti organici volatili (come C-org totale)	50	mg/Nm^3
di cui: isocianati	5	mg/Nm^3
Ammoniaca	20	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONI E28 – E29 - E34 - E36 – E37 – E38

PROVENIENZA DA IMPIANTI TERMICI CIVILI A METANO – edifici via Ronchi n° 30, 32, 34, 38

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

- 2. L'attività svolta dalla Società RENNER ITALIA Spa nello stabilimento di Minerbio, via Ronchi Inferiore n°34, rientra nell'ambito di applicazione dell'art 275 del DLgs 152/06 in quanto è compresa tra quelle elencate in allegato III alla parte quinta dello stesso DLgs n°152/06, parte II, punto 6 ossia fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi con una soglia di consumo di solvente superiore a 100 tonnellate/anno;
 - Il valore limite di emissione diffusa di composti organici volatili dell'intero impianto, espressa come percentuale del valore di input di solventi, è pari al 5% (allegato III, parte III, tabella 1, punto 17 del DLgs n°152/06 parte quinta).
 - La società RENNER ITALIA S.p.A. dovrà inviare, con periodicità annuale, il piano di gestione solventi ai sensi dell'art 275 comma 6 del DLgs n° 152/06 parte quinta secondo le indicazioni contenute in allegato III, parte V dello stesso decreto. Il piano di gestione solventi dovrà pervenire, a questa ARPAE, entro il 31 marzo di ogni anno e sarà riferito ai dati di consumo solventi dell'anno solare precedente, salvo eventuali diverse indicazioni da parte della Regione Emilia Romagna.
- 3. La fase di applicazione di prodotti vernicianti deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di filtraggio a secco del materiale particellare. Debbono inoltre essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco non inferiore al 30% o a base acquosa con contenuto di cosolvente organico non superiore al 10% (nel solo caso di applicazione di tinte è ammesso un contenuto di cosolvente organico non superiore al 15%).
- 4. Gli impianti di abbattimento del materiale particellare dovranno essere dotati di misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento degli stessi. Per i nuovi punti di emissione E39 e E40, unitamente all'invio delle analisi di messa a regime prescritte al paragrafo 11 del presente allegato, dovrà essere comunicato l'intervallo di pressione differenziale necessario a garantire l'efficienza di abbattimento superiore al 90%.
- 5. Poiché la società RENNER ITALIA Spa dichiara l'utilizzo di sostanze rientranti in art 271, comma 7-bis, del Dlgs 152/2006¹ dovrà essere inviata a questa ARPAE, ogni cinque anni dalla data di rilascio del presente atto, una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

6. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio

Sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (Ce) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach)

attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

7. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in

Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	cui è suddiviso il lato

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6
 mt:
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

8. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

9. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);

^(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- · metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- · altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

^(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare <u>non</u> sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN

14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano

l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con

l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente

al recepimento nell'atto autorizzativo.

10. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas

secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in

cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano

anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le

precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed

omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e

dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere

valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al

valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento" e criteri di

valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali

documenti indicano:

per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del

risultato

• per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite

autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della

misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore

limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti,

devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

13

11. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E21, E39, E40 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E21, E39, E40, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

12. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la

durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

13. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- 1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
- 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità

almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla

riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche

oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà

comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il

guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o

mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II

dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un

pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o

registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati,

devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae

APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa,

l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e

straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere

registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di

Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

• Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti della Città Metropolitana di

Bologna (fascicolo 11.19/919/2015 e fascicolo 11.19/971/2015) e di ARPAE (sinadoc n. 9766/2016,

sinadoc n. 9821/2016, sinadoc n. 19626/2019, sinadoc n. 3486/2023, sinadoc n. 27734/2023, sinadoc

9139/2024).

• Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di

ARPAE in data 13/02/2024 al PG/2024/28094 e in data 18/03/2024 al PG/2024/51469).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pratica Sinadoc 12975/2024

Documento redatto in data 22/07/2024

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

16



Autorizzazione Unica Ambientale Impianto RENNER ITALIA S.p.A.

Comune di Minerbio (BO), via Ronchi Inferiore nn. 30/D, 32, 34 e 38

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico del 11/03/2024, presentata dalla società RENNER ITALIA S.p.A. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Minerbio (Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 26/07/2007) per l'attività di produzione e vendita di pitture, vernici e smalti.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM Servizio Territoriale Distretto Pianura-Imola PG/2024/127083 del 10/07/2024, così come richiesto dal Comune di Minerbio a supporto dell'espressione del parere di competenza per la matrice di impatto acustico.
- Visto che alla data di redazione del presente allegato il Comune di Minerbio, ricevuto il parere di cui sopra ed in regime di Silenzio-Assenso, non ha rilevato la necessità di fissare ulteriori prescrizioni rispetto a quelle già richieste da ARPAE APAM in fase di parere a supporto dello stesso Comune.

Prescrizioni

- Visto il silenzio assenso del Comune di Minerbio, si applicano le prescrizioni acustiche impartite con il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2024/127083 del 10/07/2024. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- 2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- 3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

• Documentazione Tecnica Acustica delle precedenti AUA agli atti della Città Metropolitana di

Bologna (fascicolo 11.19/919/2015 e fascicolo 11.19/971/2015) e di ARPAE (sinadoc n. 9766/2016,

sinadoc n. 9821/2016, sinadoc n. 19626/2019, sinadoc n. 3486/2023, sinadoc n. 27734/2023, sinadoc

9139/2024).

• Elaborato "Documentazione di Impatto Acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

in data 11/03/2024 da Elisa Evngelisti, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato

dalla società RENNER ITALIA S.p.A. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data

18/03/2024 al PG/2024/51469).

.

Pratica Sinadoc 12975/2024

Documento redatto in data 22/07/2024





Sinadoc 12975/2024

S. Giorgio di Piano, 09/07/2024

COMUNE DI MINERBIO
c.a. Dott.ssa Elisa Ferramola
Responsabile del 2° Settore
Servizio al Territorio
comune.minerbio@cert.provincia.bo.it

p.c. ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana Unità AUA ed acque reflue c.a. Lorenzo Farné

p.c. SUAP Terre di Pianura
c.a. Monica Blasi
suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

OGGETTO: Domanda per modifica dell'autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013-Ditta: RENNER ITALIA S.p.A. con sede legale in via Ronchi n. 34 e stabilimento in Via Ronchi Inferiore, n. 30/D-32-34-38 - Comune di Minerbio (BO). Pratica Suap n.6419/2024. Trasmissione parere per il rilascio del nulla-osta acustico.

1. Premessa

In riferimento all'oggetto, presa visione della documentazione presentata (agli atti Arpae PG/2024/0051469 del 18/03/2024 e successive integrazioni) relazione previsionale di impatto acustico redatta da TCA¹, vista la richiesta pervenuta dal Comune di Minerbio, agli atti di questa Agenzia al PG/2024/0054327 del 21/03/2024, si rileva quanto segue.

Con la presente istanza viene richiesta la modifica sostanziale dell'AUA rilasciata da Arpae-AACM di Bologna con Det. dirigenziale n. DET-AMB-2023-4931 del 26/09/2023 relativa agli stabilimenti di via Ronchi Inferiore n. 30, 32, 34 e 38 per quanto concerne modifica sostanziale della matrice emissioni in atmosfera e valutazione di impatto acustico.


La presente istruttoria si riferisce esclusivamente alla matrice rumore.

2. Riscontri e Rilievi

Presa visione della relazione denominata "Documentazione previsionale di impatto acustico relativo azienda RENNER SPA in via Ronchi Inferiore 34, a Minerbio (BO)" redatta da TCA, del 11 marzo 2024, si rileva quanto segue.

L'azienda svolge attività di collaudo e confezionamento di vernici, pitture e smalti in contesto lavorativo diurno. L'attività della Renner S.P.A. è articolata esclusivamente in periodo diurno ovvero nel lasso temporale previsto dalle ore 8:30 alle ore 17:30.

¹ Trattasi del tecnico competente in acustica Ing. Marco Paoli iscritto al n° 5228 dell'elenco Enteca.





Così come si evince dalla relazione tecnica specialistica (DOIMA del 11 marzo 2024), redatta da TCA, le modifiche introdotte con la richiesta in oggetto, riguardano, rispetto all'assetto impiantistico esistente al civico di Via Ronchi Inferiore n. 34, l'inserimento delle seguenti nuove sorgenti di rumore:

- 1. E39 Cappa n°1 aspirante da laboratorio nuova diametro 250 mm sezione 0,04906 mq, (portata 1500 Nmc/h, durata 4 ore/giorno, altezza camino 8,5 metri); emissione in atmosfera convogliata sul camino E1 esistente (come da Quadro Riassuntivo Emissioni presentato dalla ditta);
- 2. E40 Cappa n°2 aspirante da laboratorio nuova diametro 250 mm sezione 0,04906 mq, (portata 1500 Nmc/h, durata 4 ore/giorno, altezza camino 8,5 metri); emissione in atmosfera convogliata sul camino E1 esistente (come da Quadro Riassuntivo Emissioni presentato dalla ditta);
- 3. E41 Cabine 1 e 2 di verniciatura manuale diametro 600 mm sezione 0,2826 mq, (portata 18.000 mc/h, durata 4 ore/giorno, altezza camino 8,5 metri); emissione in atmosfera nuovo camino E39 (come da Quadro Riassuntivo Emissioni presentato dalla ditta);
- 4. E42 Cabina 3 di verniciatura manuale diametro 500 mm sezione 0,19625 mq, (portata 9.000 mc/h, durata 4 ore/giorno, altezza camino 8,5 metri); emissione in atmosfera nuovo camino E40 (come da Quadro Riassuntivo Emissioni presentato dalla ditta).


L'area all'interno della quale sono ricomprese le unità locali in oggetto è inserita in un contesto territoriale prettamente industriale di classe acustica V² "aree prevalentemente industriali". Le abitazioni sottoposte agli effetti sonori degli impianti al servizio delle unità locali in oggetto sono poste a distanze dai confini aziendali ricomprese tra i 15 e i 320 metri e, come di seguito riportato, situate alcune in classe acustica IV³ "aree di intensa attività umana / pertinenze stradali" e altre in classe III⁴ "aree di tipo misto / pertinenze stradali / ambiti agricoli".

Per la caratterizzazione acustica dell'area il TCA si è avvalso di campagne di misure effettuate nel corso di studi precedenti del 2015, 2017, 2018, 2019 e il 18 ottobre 2022 mediante misura di 24h e a spot nell'area di installazione delle sorgenti di rumore valutate nel 2022 e presso il confine verso eventuali ricettori (misure di breve durata, effettuate il 18 ottobre dalle ore 18:58 alle ore 19:29 ovverosia in orario in cui la produzione non risulterebbe attiva), in prossimità del punto previsto per l'emissione E35 (considerata quella maggiormente impattante) finalizzate alla caratterizzazione della stessa (sorgente Esistente, numerata come n. 27. Cabina di spruzzatura all'interno dello stabile con Emissione esterna al capannone civ. 30). Sono state quindi considerate le 4 nuove sorgenti di rumore dovute alle emissioni in atmosfera di n. 2 cappe di aspirazione di

² Valori limite assoluti di immissione: **70 dB(A) diurno (06.00-22.00)**; 60 dB(A) notturno (22.00-06.00).

³ Valori limite assoluti di immissione: **65 dB(A) diurno (06.00-22.00)**; 55 dB(A) notturno (22.00-06.00).

⁴ Valori limite assoluti di immissione: **60 dB(A) diurno (06.00-22.00)**; 50 dB(A) notturno (22.00-06.00).





laboratorio convogliate sul camino esistente denominato E1 nel QRE, n. 2 cabine di verniciatura manuale con nuovo camino di uscita fumi denominato E39 nel QRE e n. 1 ulteriore cabina di verniciatura manuale con camino di uscita fumi denominato E40 nel QRE.

Partendo cioè dall'analisi strumentale della situazione acustica nel 2022, secondo quanto dichiarato dal TCA, è stata effettuata una simulazione matematica, per determinare l'impatto acustico delle nuove emissioni in atmosfera poste sul tetto del fabbricato al civ. 34, verificando pertanto il rispetto dei valori di immissione Assoluta e Differenziale. Infatti, per la valutazione del clima acustico è stato adottato un software previsionale che, una volta tarato, a seguito dell'implementazione sia dei dati descrittivi della condizione ante-operam (scenario stato di fatto) che dei livelli sonori afferenti gli impianti oggetto di domanda di modifica, ha fornito i livelli sonori presso i ricettori presenti nell'area per lo scenario di progetto, così come riportato nella tabella 1 di pg. 46 di 67 della relazione, risultati sempre al di sotto dei valori limite assoluti.

In particolare i ricettori presenti nell'area, classificata dal Comune di Minerbio come Classe Acustica IV per i ricettori A, B, C e D (che ricadono in area di pertinenza stradale) e Classe III per i ricettori E e F (che si trovano al di fuori delle fasce di pertinenza infrastrutturale e ricadono in ambito agricolo), subiscono una pressione sonora sempre al di sotto dei limiti di immissione assoluti di 65 e 60 dB(A) rispettivamente. Sempre con il medesimo modello di simulazione, i calcoli previsionali hanno mostrato per i livelli sonori presso i recettori suindicati, valori conformi non solo al limite di immissione assoluto, ma anche al limite differenziale, là dove applicabile (edifici A, B, C e D), per il periodo di riferimento diurno.


Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, l'istruttoria tecnica è **favorevole** nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;
- b. in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;
- c. qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico.

Il presente contributo tecnico è stato redatto dal tecnico Antonella Fatone⁵.

⁵ TCA iscritto nell'elenco ENTECA al numero di Iscrizione Elenco Nazionale n. 12567.





Distinti saluti.

Il Responsabile di Distretto di Pianura - Imola ing. Pamela Morra (o suo delegato) (Documento firmato digitalmente)

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.